



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ULTERIORE PROROGA DELLE RATE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

L'articolo 19 del DPR n.602 del 1973 disciplina la rateazione delle somme iscritte a ruolo.
In particolare esso prevede che:

L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

e che:

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;*
- b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;*
- c) il carico non può più essere rateizzato.*

In sede di conversione del decreto milleproroghe, il Legislatore ha previsto **per le sole rateazioni concesse sino alla data di entrata in vigore della legge, ovvero fino al 27 febbraio 2011**, la possibilità di effettuare una ulteriore rateazione sempre fino a 72 mesi.

Per ottenere questo beneficio è necessario che il richiedente possa provare l'oggettivo, temporaneo, sopravvenuto peggioramento della propria condizione economica/finanziaria sulla base della quale era stata concessa l'iniziale dilazione.

Trattasi, quindi, di un onere a carico del contribuente.

Quali possono essere gli indicatori da utilizzare?

Per le persone fisiche e ditte individuali in contabilità semplificata

Isee – indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del debitore

Per le ditte individuali in contabilità ordinaria, società di persone e di capitali

Indice di liquidità ed indice Alfa (debito complessivo/valore della produzione)

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile